

COMUNE DI ANDALO

PROVINCIA DI TRENTO

**SERVIZIO DI INGHIAIATURA, SALATURA, SPAZZAMENTO E
TRINCIATURA BORDI DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI
E PERCORSI PEDONALI - ANNI 2025 - 2026, 2026 – 2027 E 2027 E 2028**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI LA DITTA APPALTATRICE
- Ivan Meneghini -

Andalo, li 23 ottobre 2025

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1

Oggetto dell'appalto

L'appalto oggetto del presente contratto prevede il servizio di inghiaatura, salatura, spazzamento e trinciatura di strade, piazze e marciapiedi comunali di Andalo dell'intero territorio comunale, per il triennio 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.

Il servizio dovrà, altresì, essere eseguito con riferimento anche alle strade, marciapiedi e piazze che non dovessero essere indicate nella planimetria fornita dall'Amministrazione comunale. In questo caso incomberà all'Amministrazione appaltante l'onere di dare comunicazione scritta all'appaltatore delle ulteriori aree da assoggettare al servizio in oggetto.

L'appalto prevede il servizio di inghiaatura, salatura, spazzamento e trinciatura di strade, piazze e marciapiedi nel Comune di Andalo per i periodi 1° dicembre 2025 – 30 novembre 2026, 1° dicembre 2026 – 30 novembre 2027 e 1° dicembre 2027 - 30 novembre 2028.

ART. 2

Durata

L'appalto ha la durata **dal 1 (primo) dicembre 2025 e fino al 30 (trenta) novembre 2028.**

ART. 3

Organizzazione del servizio

Il servizio di inghiaatura, salatura, spazzamento e trinciatura è alle dirette dipendenze dell'Ufficio Tecnico comunale, che si avvale per il controllo e la contabilizzazione del servizio del personale interno ed in particolare del geom. Lorenzo Viola che sarà il direttore dell'esecuzione del contratto.

Le percorrenze indicate sulla planimetria in possesso dell'UTC (Ufficio tecnico comunale) possono in ogni momento, per motivi di servizio, essere variate in più o in meno, come pure per motivi di servizio è possibile impiegare automezzi ed attrezzature su altre strade, secondo le indicazioni dei responsabili del servizio.

Pertanto sia i mezzi, quanto i conducenti, dovranno essere reperibili in caso di necessità per l'intero periodo del servizio.

La ditta dovrà dimostrare di avere a disposizione **un operatore** per lo svolgimento del servizio in argomento.

ART. 4

Costo del servizio

L'appalto del servizio, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, sarà affidato con confronto concorrenziale, da aggiudicarsi con il prezzo più basso, mediante il sistema dell'offerta a massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 sull'importo a base d'asta di **€ 214.128,24.=** (Euro duecentoquattordicimilacentotrentotto/24). Il suddetto prezzo a base d'asta è determinato dalla somma di:

A. SERVIZIO DI SALATURA ED INGHIAIATURA

A. 1 - IMPORTO FISSO ANNUO

Importo fisso annuo per il fermo mezzo e l'allestimento del mezzo autocarro o trattore con spargisale (catene – zavorre – cabina ecc.) per svolgere il servizio di salatura ed inghiaatura

Quantità N. 1 €./anno € 8.221,50.=

A. 2 – IMPORTO DEL CORRISPETTIVO VARIABILE (UTILIZZO PRESUNTO ANNUO)

Importo del corrispettivo variabile in funzione delle ore di impiego di idoneo automezzo (trattore o autocarro). Autocarro o trattore di potenza superiore a 100 kW regolarmente immatricolato.

Quantità N. 350 €/ora 78,52.= Totale = €. 27.480,32.=

B) SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE**B. 1 - IMPORTO FISSO ANNUO**

Importo fisso annuo per il fermo del mezzo (spazzatrice) per svolgere il servizio di spazzamento strade

Quantità N. 1 €/anno €. 1.174,50.=

B. 2 – IMPORTO DEL CORRISPETTIVO VARIABILE (UTILIZZO PRESUNTO ANNUO)

Importo del corrispettivo variabile in funzione delle ore di impiego di idonea spazzatrice meccanica.

Quantità N. 350 €/ora 85,24.= Totale = €. 29.834,00.=

C) SERVIZIO DI TRINCIATURA**C. 1 – IMPORTO DEL CORRISPETTIVO VARIABILE (UTILIZZO PRESUNTO ANNUO)**

Importo del corrispettivo variabile in funzione delle ore di impiego di idoneo automezzo (autocarro o trattore con braccio trinciaerba). Autocarro o trattore di potenza superiore a 37 kW regolarmente immatricolato.

Quantità N. 60 €/ora 73,85.= Totale = €. 4.430,86.=

D) ONERI DELLA SICUREZZA**D.1 - ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO**

€/anno 234,90.=

TOTALE ANNUO (A + B + C + D): €. 71.376,08.= (+ IVA 22%)

TOTALE COMPLESSIVO PER LE TRE ANNUALITA':

3 anni x €. 71.376,08.= €. 214.128,24.= (+ IVA 22%)

ART. 5**Dotazione dei mezzi**

a) Il servizio di salatura ed inghiaatura dovrà essere effettuato mediante idonei automezzi (trattori o autocarri) di potenza superiore a 100 Kw, con regolare immatricolazione, sul quale sarà installato apposito spargisale. L'impresa dovrà inoltre essere in possesso di un ulteriore spargisale di emergenza in caso di rottura dello spargisale principale.

Il personale che utilizzerà lo spargisale dovrà essere formato per l'utilizzo del mezzo stesso.

A tal proposito gli automezzi dovranno essere in regola con l'estensione del libretto di circolazione per l'attacco di attrezzature collaudati ed omologati dalla M.C.T.C. (Artt. 211, 212 del Regolamento del Nuovo Codice della Strada).

Sul mezzo dovrà essere montato un faro lampeggiante a luce gialla come previsto dal Nuovo Codice della Strada.

Per lo svolgimento del servizio dovrà essere impiegato un automezzo con le caratteristiche in precedenza indicate.

b) Il servizio di spazzamento strade dovrà essere effettuato mediante idonei automezzi (spazzatrice stradale) con regolare immatricolazione.

Il personale che utilizzerà la spazzatrice dovrà essere formato per l'utilizzo del mezzo stesso.

Sul mezzo dovrà essere montato un faro lampeggiante a luce gialla come previsto dal Nuovo Codice della Strada.

Per lo svolgimento del servizio dovrà essere impiegato un automezzo che rispetti le Direttive comunitarie in materia di emissioni inquinanti da parte dei veicoli 98/69CE, 98/77CE, 98/69CE, 1999/96CE, 1999/102CE rif. 98/69CE, 2001/1CE rif. 98/69CE, 2001/27CE, 2001/100CE A, 2002/80CE A, 2003/76CE A (norma EURO 3) e superiore.

c) Il servizio di trinciatura dei bordi strada dovrà essere effettuato mediante idonei automezzi (trattrice equipaggiata con braccio decespugliatore o mezzo analogo) con potenza superiore a 37 Kw, dotato di braccio decespugliatore con regolare immatricolazione.

Il personale che utilizzerà il mezzo dovrà essere formato per l'utilizzo del mezzo stesso.

Sul mezzo dovrà essere montato un faro lampeggiante a luce gialla come previsto dal Nuovo Codice della Strada.

Per lo svolgimento del servizio dovrà essere impiegato un automezzo con le caratteristiche in precedenza indicate.

La ditta appaltatrice per tutti i mezzi che intende utilizzare dovrà, inoltre, fornire la documentazione inerente l'autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi, o in alternativa autorizzazione al trasporto per conto proprio accompagnata da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a sei mesi dal quale risulti che oltre all'attività prevalente risulti iscritto per quella complementare di "Servizio di pulizia strade e sgombero neve" dipendente dall'attività prevalente.

La ditta aggiudicatrice si impegna a individuare un proprio deposito dei mezzi ed attrezzature in luogo sito in uno dei 5 comuni della Comunità della Paganella, al fine di garantire una rapida tempistica di intervento soprattutto nei mesi invernali.

Art. 6

Modalità d'esecuzione del servizio

Il servizio di salatura, inghiaatura, spazzamento e trinciatura sarà effettuato secondo le specifiche indicate nei seguenti paragrafi.

In caso di necessità dell'Amministrazione comunale, il servizio di salatura, inghiaatura, spazzamento e trinciatura **dovrà essere attivato entro un'ora dalla chiamata dell'incaricato del Comune, sia che si tratti di intervento diurno, sia notturno o in giorni festivi. A tal fine la ditta dovrà fornire recapito telefonico con reperibilità sulle 24 ore durante il periodo di servizio.**

Entro il termine suddetto la ditta appaltatrice dovrà presentarsi con il proprio mezzo nel punto che verrà indicato dall'incaricato del Comune.

Modalità specifiche ulteriori per il servizio di salatura e inghiaatura.

Il servizio di salatura e inghiaatura dovrà essere attivato comunque, indipendentemente dalla richiesta dell'incaricato comunale, nel caso in cui si verifichi la presenza di ghiaccio o brina su strade, piazze, ecc.. La contabilizzazione del servizio di salatura ed inghiaatura viene effettuata tramite la verifica reale del tempo effettivamente impiegato dallo spargisale dal momento in cui è richiesto l'utilizzo delle attrezzature.

In ogni caso per ore di servizio si intendono quelle effettivamente lavorate con esclusione dei tempi necessari per le trasferte per e dal luogo oggetto del servizio. La contabilizzazione delle ore avviene considerando minimo il quadro d'ora per difetto.

Il corrispettivo relativo al costo orario offerto dalla ditta aggiudicataria si intende valido per le intere annualità, come previsto dal contratto con esclusione, di qualsiasi forma di aggiornamento.

Il sale e la ghiaia necessari al servizio in oggetto saranno forniti direttamente dall'Amministrazione comunale presso il nuovo magazzino comunale in via Ponte Lambin n. 20.

Il nuovo magazzino comunale sarà consegnato, a titolo gratuito ed esclusivo, per il deposito del sale e della ghiaia alla ditta appaltatrice per l'intero periodo di servizio.

Modalità specifiche ulteriori per il servizio di spazzamento.

Il servizio di spazzamento dovrà essere attivato comunque, indipendentemente dalla richiesta dell'incaricato comunale, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì nel periodo dal 20 giugno al 10 settembre, per una media di cinque ore giornaliere, indicativamente tra le ore 7.00 e le ore 12.00.

Nei mesi di marzo, aprile, maggio, settembre e ottobre, il servizio sarà attivato una volta a settimana per una media di cinque ore giornaliere, indicativamente tra le ore 7.00 e le ore 12.00 da concordare con l'Ufficio tecnico.

Durante il servizio di spazzamento, in accordo con l'Amministrazione, può essere previsto il supporto a terra di personale a spese dall'Amministrazione comunale di Andalo (operai comunali) con scopa e/o soffiatore.

A seguito di eventi particolari (ad esempio a seguito delle giornate di mercato estivo, o in altre occasioni analoghe) sarà richiesto il servizio di pulizia, stimato in 10 giornate annuali, per una media di otto ore giornaliere.

In totale le ore annuali stimate per il servizio di spazzamento sono 350, che potrebbero aumentare o diminuire a seconda delle necessità.

La contabilizzazione del servizio di spazzamento viene effettuata tramite la verifica reale del tempo effettivamente impiegato dal mezzo dal momento in cui è richiesto l'utilizzo delle attrezzature.

In ogni caso per ore di servizio si intendono quelle effettivamente lavorate con esclusione dei tempi necessari per le trasferte per e dal luogo oggetto del servizio. La contabilizzazione delle ore avviene considerando minimo il quadro d'ora per difetto.

Il corrispettivo relativo al costo orario offerto dalla ditta aggiudicataria si intende valido per le intere annualità, come previsto dal contratto con esclusione, di qualsiasi forma di aggiornamento.

Lo smaltimento del rifiuto è a carico dell'amministrazione comunale. In sede di avvio del servizio verrà concordato il luogo ove scaricare la spazzatrice.

Modalità specifiche ulteriori per il servizio di trinciatura dei bordi strada.

Il servizio di trinciatura dei bordi strada dovrà essere attivato comunque, indipendentemente dalla richiesta dell'incaricato comunale, nel caso in cui si verifichi la presenza di erbacce o cespugli sui bordi delle strade comunali.

La contabilizzazione del servizio di trinciatura sarà effettuata tramite la verifica reale del tempo effettivamente impiegato dal momento in cui è richiesto l'utilizzo delle attrezzature.

In ogni caso per ore di servizio si intendono quelle effettivamente lavorate con esclusione dei tempi necessari per le trasferte per e dal luogo oggetto del servizio. La contabilizzazione delle ore avviene considerando minimo il quadro d'ora per difetto.

Il corrispettivo relativo al costo orario offerto dalla ditta aggiudicataria si intende valido per le intere annualità, come previsto dal contratto con esclusione, di qualsiasi forma di aggiornamento.

L'inizio e il termine del servizio, sia per il servizio di salatura ed inghiaatura, che per il servizio di spazzamento e trinciatura, andranno annotati su apposito registro fornito dall'Amministrazione, con l'obbligo da parte della ditta aggiudicataria di farlo vidimare dall'operaio comunale o da altro incaricato dall'Amministrazione nelle ventiquattro ore successive (dal lunedì al venerdì), mentre entro le ore 24 del lunedì successivo nei giorni di sabato e domenica.

L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 10.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

Art. 8

Obblighi a carico della stazione appaltante

La stazione appaltante dovrà provvedere a garantire la continua presenza presso il magazzino comunale di sale in sacchi e ghiaio, durante l'intero periodo invernale, per garantire il servizio di salatura ed inghiaatura. Ed inoltre durante tutto l'anno dovrà garantire, nelle ore concordate con l'appaltatore, durante il servizio di spazzamento strade, se necessario, la presenza di almeno un operatore con scopa e/o soffiatore.

Art. 9

Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

- Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
- la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
- la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”;
- il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici”;
- Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;

- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e

che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;

- le norme del codice civile.
- Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
- Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 10

Documenti che fanno parte del contratto

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a.1) il presente capitolato speciale d'appalto;
- a.2) il computo metrico estimativo;
- a.3) la planimetria del servizio di salatura ed inghiaatura;
- a.4) l'offerta economica dell'appaltatore;
- a.5) modulo costi per la sicurezza e costi manodopera;
- a.6) il DUVRI;
- a.7) l'eventuale atto costitutivo di R.T.I..

Art. 11

Avvio dell'esecuzione del contratto

Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'appaltatore non adempia la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 12

Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm..

Art. 13

Modifica del contratto durante il periodo di validità

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm..

Art. 14

Compensi

Il servizio e le altre prestazioni saranno valutate applicando i compensi su base oraria offerti dalla ditta aggiudicataria ed in base al registro fornito dall'Amministrazione, recapitato all'U.T.C. al termine del servizio stagionale di salatura ed inghiaatura, al termine del servizio di trinciatura bordi strada e del servizio di spazzamento, a seguito di regolare verifica dei contenuti dello stesso.

Art. 15

Rimborso spese

Oltre al compenso orario, di cui al precedente articolo, verrà corrisposto l'importo annuale forfetario indicato all'ART.4 e pari ad €. 8.221,50, al netto dell'IVA, a titolo di rimborso spese per il fermo mezzi e l'allestimento del mezzo autocarro o trattore con spargisale (catene – zavorre – cabina ecc.) e un importo annuale forfetario pari ad €. 1.174,50, al netto dell'IVA, a titolo di rimborso spese per il fermo del mezzo macchina spazzatrice.

Art. 16

Pagamenti

I pagamenti verranno effettuati in triplice soluzione entro il 30 giugno (per il servizio di salatura ed inghiaatura effettuato nella stagione invernale precedente), entro il 30 settembre (per il servizio di trinciatura dei bordi strade effettuato nella stagione estiva precedente) ed entro il 31 dicembre (per il servizio di spazzamento strade dell'anno precedente realizzato fino al 1 dicembre).

L'impresa è tenuta a presentare regolare fattura elettronica nella quale verranno indicate le prestazioni effettuate come da contratto di appalto.

Nel procedere alla proposta di pagamento delle fatture il personale tecnico dovrà attenersi alla disposizioni del regolamento di contabilità.

Art. 17

Controlli sull'esecuzione del contratto

La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 22.

La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 18

Vicende soggettive dell'appaltatore

Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 120, comma 1, lettera d), punto 2, del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 19

Cauzioni e Assicurazioni

L'appaltatore dovrà costituire una cauzione definitiva, di importo pari al 10% (salvo eventuali riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.) del corrispettivo presunto dell'appalto, da costituirsi in numerario ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, a garanzia della perfetta osservanza degli obblighi derivanti dal contratto, nonché degli eventuali danni che dovessero essere arrecati alla proprietà ed attrezzature comunali; la fideiussione o la polizza devono contenere la clausola di immediata esigibilità senza riserve, a semplice richiesta del Comune.

I mezzi in dotazione dovranno essere coperti da assicurazione per danni contro terzi e potranno essere impiegati anche al servizio di terzi solo ad avvenuta ultimazione del servizio di salatura, inghiaatura, spazzamento e trinciatura degli spazi pubblici, accertata dall'incaricato comunale.

La ditta aggiudicataria è tenuta a sottoscrivere per tutta la durata dell'appalto con una primaria compagnia di assicurazioni, una polizza di responsabilità civile contro terzi che assicuri l'Amministrazione comunale contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio a garanzia di eventuali danni che potessero essere causati a persone, cose od animali nell'espletamento del servizio medesimo.

Il massimale di tale assicurazione è pari a 500.000,00.- Euro.

Copia di tale polizza dovrà essere depositata presso il Comune di Andalo prima della stipulazione del contratto.

Art. 20

Ulteriori obblighi

La ditta è tenuta ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per la categoria nel corso dell'appalto, nonché ad adempiere a tutti gli obblighi di legge derivanti dalle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, infortunio, malattia ecc.) provvedendo a totale proprio carico, al pagamento dei relativi contributi nei confronti del personale.

Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti che dovrà applicare l'appaltatore:

CCNL EDILIZIA Aziende Industriali (ANCE - Ass. naz. costruttori edili) o equivalente

Oppure

CCNL LEGNO E LAPIDEI – (Confartigianato Legno e arredo, Confartigianato Marmisti, CNA Costruzioni, CNA Produzione, CASARTIGIANI, CLAAI) o equivalente

Oppure

CCNL PER GLI OPERAI AGRICOLI FLOROVIVAISTI – Confagricoltura o equivalente

La ditta è impegnata all'osservanza, inoltre, delle norme e prescrizioni, oltre che dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per la categoria, anche delle leggi e dei regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

La ditta solleva da ogni e qualsiasi responsabilità il Comune di Andalo in dipendenza della mancata osservanza dell'impegno di cui al precedente comma con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere alla ditta, in qualsiasi momento, una certificazione dell'ente previdenziale competente attestante l'avvenuto regolare e completo versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

A tal proposito l'impresa dovrà fornire apposito elenco del personale costituente l'impresa o alle dipendenze della stessa.

Eventuali variazioni all'elenco del personale di cui sopra dovranno essere segnalate entro 10 giorni dal loro verificarsi. Il personale addetto dovrà avere sufficiente preparazione tecnica per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto.

Si informa che ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'appaltatore/subappaltatore, in fase esecutiva del contratto, troverà applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correttezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Ciò comporta che all'emissione di ogni fattura di corrispettivo (SAL per i lavori pubblici) l'appaltatore e il subappaltatore dovranno presentare all'amministrazione una dichiarazione di correttezza, che attesta la corrispondenza tra l'importo delle retribuzioni indicato nel libro unico del lavoro e quanto effettivamente versato ai lavoratori impiegati nel luogo di esecuzione del contratto; i lavoratori sono individuati, all'interno della medesima dichiarazione, in un elenco che riporta anche l'indicazione dei relativi mesi di impiego. L'appaltatore e il subappaltatore, che non hanno impiegato lavoratori nel luogo di esecuzione del contratto, dichiarano l'assenza di lavoratori impiegati. La dichiarazione di cui sopra, da rendersi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28.12.2000, 445 (con sottoscrizione digitale oppure allegando documento di identità in corso di validità del sottoscrittore) dovrà riferirsi al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione sarà resa. Tale dichiarazione potrà essere corredata dall'attestazione di un soggetto previsto dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro) o di un'associazione di categoria che attesti di aver verificato la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni a tutti i lavoratori dell'impresa dichiarante. In tal ultimo caso, il campione da sottoporre a controllo è determinato in misura percentuale inferiore rispetto alle dichiarazioni sprovviste.

Art. 21

Cessione del contratto e subappalto

1. Per la disciplina del subappalto si applica l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, previa preventiva richiesta in sede di offerta e idonea qualificazione; in tema di requisiti di ordine generale e speciale di cui al comma 4, lettera b) del citato articolo, si dà atto che la Stazione appaltante deve eseguire le relative verifiche e, in caso di esito negativo, non rilascerà la prevista autorizzazione.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 è ammesso il subappalto, fermo restando che:

- a) non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto;
- b) i contratti di subappalto sono stipulati nella misura indicata dall'Operatore economico come da dichiarazione presentata in sede di gara e allegata al contratto di appalto. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli Operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;
- c) i contratti di subappalto contengono le clausole di adeguamento e revisione prezzo e le medesime tutele riferite ai lavoratori, rispettivamente cogenti e coerenti con quelle del contratto principale.

[eventuale]

3. La fornitura e la posa in opera non sono subappaltabili separatamente.

[in alternativa]

4. Non configurano attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le categorie di forniture e servizi di cui all'art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

5. Il pagamento diretto ricorre nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, dando atto fin d'ora che la natura del contratto lo consente.

6. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'Operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

7. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023.

8. Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la Stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la Stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 21bis

Pagamento diretto dei subcontraenti

1. La Stazione appaltante corrisponde direttamente ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'importo dovuto nei casi declinati dalle lettere a), b) e c) del comma 11 dell'art. 119.

Art. 21 ter

Tutela dei lavoratori

1. L'Operatore economico [e gli eventuali subappaltatori sono tenuti] è tenuto a osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 21 quater

Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. Al personale impiegato nella prestazione oggetto di appalto, è applicato il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'Operatore economico anche in maniera prevalente.

2. Fermo quanto stabilito dall'art. 20 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, come modificata dalla deliberazione n. 1746 di data 29 settembre 2023, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti:

CCNL EDILIZIA Aziende Industriali (ANCE - Ass. naz. costruttori edili) o equivalente

Oppure

CCNL LEGNO E LAPIDEI – (Confartigianato Legno e arredo, Confartigianato Marmisti, CNA Costruzioni, CNA Produzione, CASARTIGIANI, CLAAI) o equivalente

Oppure

CCNL PER GLI OPERAI AGRICOLI FLOROVIVAISTI – Confagricoltura o equivalente

e integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

3. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità d'appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

4. Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità d'appalto non viene incrementata.

Qualora durante l'esecuzione del contratto l'Operatore economico, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza dell'indennità di appalto originaria.

Art. 21 quinquies

Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, l'Operatore economico è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun

dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del 30/11/2025. È fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. A tal fine è allegata al presente capitolato la "Tabella A".

Art. 21 Sexies
Clausole sociali ulteriori

1. L'Operatore economico è tenuto ad adempiere all'obbligo assunto in sede di gara di assicurare una quota pari ad almeno il 30%, delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, per garantire sia l'occupazione giovanile sia l'occupazione femminile.
2. L'Operatore economico, che occupa un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti, entro 6 (sei) mesi dalla stipulazione del contratto, è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa, da parte dell'Operatore economico, alle rappresentanze sindacali aziendali ed al Consigliere/alla Consigliera regionale di Parità ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. L'Operatore economico è, altresì, tenuto a consegnare, entro 6 (sei) mesi dalla stipulazione del contratto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa da parte dell'Operatore economico anche alle rappresentanze sindacali aziendali ed all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, al seguente indirizzo: ufficio.disabilita@pec.governo.it.
4. In caso di inadempimento si applicano le seguenti penali :

Inadempimento/ritardo	Penalità
Inadempimento accertato alla data di scadenza dell'obbligo di cui all'art. 47 commi 3, 3 bis, del D.L. n. 77/2021.	Penale pecuniaria dallo 0,6‰ all'1 ‰ (1 ‰ per mille) dell'importo netto contrattuale, dovuta per ogni giorno successivo di accertato inadempimento dell'obbligo. [*]
Inadempimento dell'obbligo di assicurare la quota del 30% (trenta per cento) di cui all'art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, accertato solo allo scadere dei 6 mesi decorsi dalla conclusione, mediante stipula, del contratto.	Penale pecuniaria dallo 0,6‰ all'1 ‰ (1 ‰ per mille) dell'importo netto contrattuale, dovuta per ogni giorno successivo di accertato inadempimento dell'obbligo. [*]
Inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 47, comma 5, del D.L. n. 77/2021, accertato solo allo scadere dei 6 mesi decorsi dalla conclusione, mediante stipula, del contratto.	Penale pecuniaria dallo 0,6‰ all'1 ‰ (1 ‰ per mille) dell'importo netto contrattuale, dovuta per ogni giorno successivo di accertato inadempimento dell'obbligo. [*]

Art. 21 Octies
Clausola sul personale

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale (coloro che occupano nella loro azienda un numero superiore a 50 dipendenti) presentano la documentazione richiesta nel disciplinare di gara.
2. Ai sensi dell'art. 47 comma 3 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 dell'art. 47, che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e inferiore a 50 (cinquanta) dipendenti, entro 6 (sei) mesi dalla stipulazione del contratto, sono tenuti a consegnare alla Stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa, da parte dell'operatore economico alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.
3. Gli Operatori economici di cui al comma 3 dell'art. 47 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel medesimo termine previsto dal comma precedente alla Stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente alla data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.
4. Trova applicazione la disciplina contenuta nel Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento per le pari opportunità 7 dicembre 2021 "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC."

Art. 21 Novies
Obblighi di assunzione (Incremento occupazionale giovanile e di genere)

1. Gli operatori economici si impegnano ad assicurare la quota percentuale delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile prevista nel bando di gara o nell'offerta, in conformità all'art. 47, comma 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77.
2. Trova applicazione la disciplina contenuta nel Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento per le pari opportunità 7 dicembre 2021 "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC."

Art. 22
Penali e riduzione del contratto

Qualora vengano forniti mezzi non conformi alle caratteristiche di cui al precedente art. 4 o in caso di mancata prestazione del servizio si applicherà per ogni ora di lavoro non correttamente prestato, una penale di €. 50,00.-.

Il computo delle ore di servizio non prestato verrà determinato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Per ogni ora di ritardo nell'attivazione del servizio su chiamata dell'incaricato del Comune sarà applicata una penale di Euro 50,00.-.

Nel caso di ritardo o mancata prestazione del servizio per un periodo superiore a 10 ore, il contratto si intenderà risolto di diritto.

In caso di anticipata risoluzione del contratto spetterà all'impresa la liquidazione dei lavori regolarmente eseguiti. S'intende che, dalla liquidazione, verranno detratte le eventuali spese per i lavori eseguiti d'ufficio e gli eventuali danni subiti del Comune.

Art. 23

Sicurezza

L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

Art. 24

Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) il mancato rispetto di quanto offerto;
 - e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
 - f) il non aver iniziato o concluso l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 1 giorno dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla Stazione appaltante;
 - g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla Stazione appaltante presso l'Operatore economico, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
 - i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 28, comma 5, del presente capitolato;
 - l) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - m) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati e alle altre condizioni stabilite;
 - n) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - o) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - p) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;
 - q) qualora il RUP, ai sensi dell'art. 104, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
3. Il contratto di appalto può essere altresì risolto nelle ipotesi disciplinate dall'art. 99, comma 3-bis del D. Lgs. 36/2023.
4. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.

Art. 25

Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 25 bis

Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro del Tribunale nel cui circondario ha sede la Stazione appaltante.

Art. 25 ter

Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

2. L'Operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

“Art. (...) ”

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Trento (...) e al Commissariato per il Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a inviare copia del presente contratto alla Provincia autonoma di Trento (...).”

3. L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La Stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore economico e i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso e in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla Stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara e il codice unico progetto.

7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente a ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente a ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 25 quater

Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.
2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 26

Foro competente

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro del Tribunale nel cui circondario ha sede la Stazione appaltante.

Art. 27

Revisione prezzi

1. Il prezzo contrattuale è sottoposto a revisione ai sensi dell'art. 60 del codice dei contratti al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
2. L'indice di riferimento è il seguente [00ST] INDICE GENERALE SENZA TABACCHI.
3. L'indice di riferimento iniziale è quello relativo alla data del provvedimento di aggiudicazione; si applica in ogni caso il comma 1 dell'art. 12 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023. La periodicità della verifica dell'indice identificato è annuale.
- 3 bis. In caso di sospensioni/proroghe dei termini di aggiudicazione, l'indice di riferimento iniziale è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per la ridetta aggiudicazione, come previsto dall'art. 12 comma 1 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023.
4. La Stazione appaltante monitora l'andamento dell'indice/degli indici di riferimento e l'adeguamento dei prezzi è attivato automaticamente dalla Stazione appaltante anche in assenza di istanza di parte, in conformità all'art. 3, comma 2 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023.
5. L'adeguamento prezzi ha effetto per le prestazioni oggetto del contratto da eseguire dopo l'attivazione della clausola in parola.
6. La Stazione appaltante comunica via PEC all'Operatore economico i nuovi prezzi revisionati da applicare alle prestazioni contrattuali da eseguire.
7. Gli eventuali contratti di subappalto o gli eventuali subcontratti comunicati alla Stazione appaltante dall'Operatore economico, disciplinano in maniera coerente la revisione dei prezzi.

Art. 28

Documentazione ditta aggiudicataria

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 29

Disposizioni anticorruzione

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 30

Norma di chiusura

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI
- Ivan Meneghini -